

RETI DI IMPRESE

FAQ



1. Che cosa sono le Reti d'impresa?
2. Qual è l'obiettivo del Contratto di rete?
3. Come aderire ad una rete?
4. Quali sono i contenuti obbligatori del Contratto di rete?
5. Quali sono gli elementi facoltativi nella sottoscrizione di un Contratto di rete?
6. Quali sono i contenuti del Programma di rete?
7. Quali sono le procedure da seguire per assicurare la validità del Contratto di rete?
8. Possono esserci ulteriori sottoscrizioni del Contratto di rete successivamente al suo deposito?
9. Come possono essere organizzati i rapporti interni alla rete?
10. La rete ha responsabilità verso i soggetti terzi?
11. L'impresa inadempiente agli obblighi assunti in rete è responsabile nei confronti delle altre alleate?
12. L'Organo Comune incorre in responsabilità?
13. Le reti hanno personalità giuridica e soggettività tributaria ?
14. In quali casi è consigliabile partecipare ad una rete?
15. Che differenza c'è tra una rete ed altre forme di aggregazione aziendale?
16. E' possibile recedere anticipatamente dal Contratto di rete?
17. Sono previste delle agevolazioni fiscali per le imprese che sottoscrivono Contratti di rete?
18. Quali sono le condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali?
19. Quanti Contratti di rete sono stati stipulati ad oggi?

1 Che cosa sono le Reti d'impresa?

Le reti rappresentano uno strumento giuridico - economico di cooperazione fra imprese che, attraverso la sottoscrizione di un contratto, detto appunto "Contratto di rete" si impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti attinenti le proprie attività, *scambiando informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica* e/o realizzando in comune determinate attività attinenti l'oggetto di ciascuna impresa.

Lo scopo della rete si identifica nell'obiettivo di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese partecipanti, quale ragione d'essere dell'aggregazione, nelle forme e nelle modalità definite dalle imprese stesse all'interno del contratto.

Le reti di imprese sono disciplinate nel nostro ordinamento, in particolare, dalla Legge n. 33 del 9 aprile 2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", come modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010.

L'introduzione del Contratto di rete - quale forma di aggregazione per ottimizzare le risorse e quale strumento di realizzazione di obiettivi strategici - nasce dall'esigenza di stare al passo con un mercato globalizzato e, in conseguenza, di competere su qualità ed innovazione, utilizzando (o facendo leva sul) l'introduzione delle tecnologie orizzontali e la condivisione di conoscenze e risorse.

Invero, detto strumento giuridico - economico si presta ad essere un valido "veicolo" sia per le PMI che, attraverso la cooperazione ed integrazione di ricchezza, considerando i costi ridotti e la flessibilità contrattuale, hanno la possibilità di raggiungere obiettivi di sviluppo superiori a quelli che riuscirebbero a perseguire agendo *uti singuli*, che dalle grandi imprese, poiché l'aggregazione consente a imprese specializzate in campi diversi di avvalersi della sinergia della rete, per rafforzare il proprio business o per svilupparne uno nuovo, nonché per gestire e superare momenti di crisi, servendosi dell'esperienza dalle altre imprese partecipanti, operando eventualmente anche in contesti internazionali.

In sintesi, il Contratto di rete rappresenta uno strumento privilegiato per le imprese poiché avranno l'opportunità di realizzare obiettivi ambiziosi, attraverso la collaborazione in rete con le altre imprese, senza rinunciare alla propria autonomia giuridica.

2 Qual è l'obiettivo del Contratto di rete?

Lo scopo del Contratto è quello di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato sia delle singole imprese della rete che della rete nel suo complesso, così come testualmente stabilisce la Legge n. 33/2009 (e smi) **e a tale fine i contraenti si obbligano, sulla base di un programma comune e predefinito, a:**

- *collaborare in forme ed ambiti attinenti le attività delle imprese (es. creazione di un marchio comune, definizione di una politica dei prezzi, creazione di gruppi di acquisto, ecc.);*
- *scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica (es. condivisione degli esiti della ricerca, scambio di informazioni commerciali, scambio di prodotti tra segmenti della filiera, ecc.);*
- *esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (es. attività ricerca e sviluppo, gestione di laboratori di analisi, condivisione di piattaforme logistiche, ecc.).*

Mentre nel caso delle prime due modalità di collaborazione, si parla di reti "di coordinamento", in cui l'incremento della competitività si realizza attraverso forme limitate di collaborazione tra i soggetti aderenti alla rete, nel terzo caso la rete può essere definita "associativa"¹, e costituisce lo schema organizzativo con maggiori potenzialità operative.

¹ Cfr. "Reti di impresa: profili giuridici, finanziamento e rating" a cura dell'Associazione Italiana Politiche Industriali, 2011 Gruppo 24 Ore

3. Come aderire ad una rete?

La rete rappresenta una struttura “aperta” sotto diversi rilievi:

1) **Dal punto di vista soggettivo:**

La Legge n. 33/2009 e s.m.i. si riferisce genericamente a “imprenditori” non ponendo, almeno in apparenza, vincoli per quanto riguarda forma giuridica, numero dei partecipanti, localizzazione e settore produttivo dei soggetti aderenti.

La rete potrebbe essere costituita da organizzazioni con forma giuridica diversa tra loro (c.d. *reti miste*): sono quindi incluse le imprese individuali, le società, le associazioni senza scopo di lucro, enti che abbiano per oggetto esclusivo o principale un’attività di impresa non necessariamente commerciale (es. Fondazioni). Non è previsto un numero minimo di aderenti, potendo quindi sottoscrivere un Contratto di rete anche, semplicemente, due imprenditori. Possono, inoltre, essere parte di un Contratto di rete, anche società tra loro collegate e controllate (art. 2359 c.c.).

2) **In termini di tempistica sotto una duplice veste:**

2.1) Una volta costituita la rete, questa dovrà essere aggiornata con i nominativi dei nuovi aderenti. Il Contratto sarà parimenti aggiornato sulle imprese che lasceranno la rete una volta costituita. Ogni cambiamento apportato all’originaria sottoscrizione, depositata nel competente Registro delle Imprese, dovrà essere comunicato in modo che la composizione delle imprese in rete risulti sempre formalmente aggiornata.

2.2) La rete non ha vincoli temporali per la realizzazione degli obiettivi strategici, se non quello stabilito nel Contratto, in base all’oggetto e alla natura dell’aggregazione: le imprese partecipanti alla rete stabiliranno quanto far durare il sodalizio affinché possano meglio esplicarsi le sinergie del gruppo in funzione del Programma comune.

3) **In termini merceologici:**

Alcun vincolo è, infine, previsto circa la natura merceologica: la rete può essere sottoscritta da organizzazioni che operano in settori diversi (es. imprese di produzione di beni e imprese della distribuzione), purché esse abbiano individuato e formalizzato

uno scopo comune per “fare rete”. Non è annoverato alcun vincolo per tipologia di *business*.

4) **In termini territoriali:**

La legge non impone vincoli territoriali di appartenenza geografica tra gli imprenditori aderenti alla rete anzi, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 15/E del 14 aprile 2011, possono costituire una rete anche le filiali di società estere, con stabile organizzazione in Italia. Nulla vieta, infine, che una stessa organizzazione possa partecipare a più reti che si prefiggono obiettivi diversi ma tutti connessi o inerenti all’attività svolta dall’organizzazione stessa, a meno che non sia espressamente vietato nel singolo Contratto di rete.

4. Quali sono i contenuti obbligatori del Contratto di rete?

Il Contratto di rete deve essere redatto nel rispetto di determinati contenuti necessari affinché sia valido ed efficace:

- indicazione dettagliata dei soggetti sottoscrittori attraverso il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria adesione del Contratto o per adesione successiva (con riferimento alle adesioni successive si rimanda alla domanda n. 8);
- indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e/o di innalzamento della capacità competitiva delle imprese accludendo le modalità concordate tra le stesse per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
- definizione di un Programma di rete nel quale devono essere riportati:
 - diritti ed obblighi di ciascun partecipante;
 - modalità previste per il raggiungimento degli scopi previsti dalla Rete;
- durata del Contratto,
- modalità per la successiva adesione di altri imprenditori;
- regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri nelle competenze conferite

all'Organo Comune per l'esecuzione del Contratto, se presente, (si veda a riguardo domanda n. 5), nonché, qualora il Contratto preveda la modificabilità a maggioranza del Programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del Programma medesimo.

5. Quali sono gli elementi facoltativi nella sottoscrizione di un Contratto di rete?

Nella formulazione del Contratto la legge **tre** elementi facoltativi che, a discrezione dei partecipanti, il legislatore individua nelle seguenti previsioni:

1) **Fondo Patrimoniale**, è costituito da un insieme di conferimenti (denaro, beni in natura mobili o immobili, materiali o immateriali, servizi, prestazioni d'opera, purchè suscettibili di valutazione economica) messi a disposizione dagli aderenti alla rete per il raggiungimento degli scopi prestabiliti. Nel Contratto di rete dovranno essere indicate la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali al Fondo e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare, nonché le regole di gestione del Fondo Patrimoniale stesso, inclusa la ripartizione dei costi/ricavi. L'obbligo del conferimento vale per tutti i partecipanti ma la misura può variare a discrezione dell'autonomia privata: è possibile optare per un sistema proporzionale alla dimensione della singola impresa o stabilire un criterio di conferimenti uguale per tutti.

Va altresì precisato che il legislatore ha stabilito che l'istituzione del Fondo Patrimoniale in rete seguirà la medesima disciplina del fondo consortile, "in quanto compatibile". Inoltre, la previsione del Fondo risulta necessaria per poter accedere alla tassazione agevolata, qualora ancora disponibile (vedi domanda n. 17)

In mancanza del Fondo patrimoniale, le imprese che intendano aggregarsi in rete potranno predisporre un *budget* annuale di spese, regolamentandone dettagliatamente le modalità di rendicontazione. In tal caso l'autonomia riservata al patrimonio della rete non godrà della stessa immunità prevista in presenza del Fondo.

2. L'Organo Comune ha la funzione *di dare esecuzione al contratto* e di rappresentare, salvo che sia diversamente previsto, la rete unitariamente intesa e le organizzazioni aderenti alla Rete nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, negli interventi di garanzia per l'accesso al credito, nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, nell'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità (o di cui sia garantita la genuinità della provenienza) e nello svolgimento di operazioni economiche complesse e, più in generale, nella gestione di reti costituite da un numero elevato di partecipanti. Anche per l'Organo Comune, la regolamentazione è demandata alle imprese della rete che, laddove scelgano di istituirlo, dovranno indicare, all'interno del Contratto: *“il nome, la ditta, la ragione sociale del soggetto prescelto per svolgere le attività di Organo Comune ma anche i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti allo stesso nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto”*. L'Organo Comune potrà essere anche un soggetto esterno diverso dai partecipanti alla rete (soluzione che garantirebbe una effettiva terzietà e imparzialità). Sarà, comunque, importante definire con precisione gli ambiti decisionali del soggetto esecutore, in particolare in termini di impegni di gestione (limiti di spesa) e di rappresentanza. Infatti, nella pratica, si possono rilevare casi di confusione tra la fase decisionale – affidata dalla L.33/2009 alla collegialità delle imprese (o a una sua rappresentanza – es. Comitato di gestione) e quella esecutiva.

L'Organo Comune risponderà del proprio operato nei confronti delle imprese secondo le regole del mandato.

All'Organo Comune può essere conferito un:

- mandato senza rappresentanza - in questo caso esso è obbligato, in virtù del mandato ricevuto, a trasferire gli effetti degli atti da lui compiuti nella sfera giuridica dei mandanti per conto dei quali ha agito;
- mandato con rappresentanza che gli permette di agire in nome e per conto delle imprese aderenti alla rete, con imputazione diretta, a queste ultime, degli effetti negoziali posti in essere.

In sintesi, le possibili configurazioni di una rete saranno:

- reti senza Fondo Patrimoniale e senza Organo Comune;
- reti con Organo Comune ma senza Fondo Patrimoniale;
- reti con Organo Comune e apporto di uno o più patrimoni destinati;
- reti con Organo Comune e un Fondo Patrimoniale comune;
- reti con un'organizzazione interna e un fondo comune con autonomia patrimoniale (artt. 2614 e 2615 c.c.).

3) **Cause facoltative di recesso anticipato**, oltre a quelle previste in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto. Affinché l'uscita non comporti rilevanti problemi per la rete occorre che vengano dettagliatamente individuate e chiarite nel Contratto le possibili circostanze che rendano il recesso anticipato un evento previsto, circoscritto e regolato. Il problema in merito non sembra tanto la definizione delle possibili cause di recesso anticipato dell'impresa, quanto la gestione delle conseguenze che l'uscita anticipata comporta: un esempio potrebbe essere in una rete con costituzione di Fondo Patrimoniale, la "liquidazione" della quota dell'impresa recedente, oppure nell'ipotesi in cui i vantaggi ottenuti dalla presenza in rete continuino ad essere fruiti dall'impresa anche dopo l'uscita anticipata. È del tutto evidente l'esigenza per i partecipanti di definire quindi sia le circostanze che rendono più semplice il recesso anticipato, sia la gestione degli aspetti che ne scaturiscono.

Una ulteriore modalità di uscita dal Contratto di rete, legata all'inadempimento di uno dei partner, è l'**esclusione**, analogamente a quanto avviene in molte fattispecie societarie. Mancando una espressa disciplina dell'esclusione, è opportuno che essa sia adeguatamente regolamentata nel testo contrattuale, con particolare riguardo alle cause che la legittimano e ai procedimenti per applicare tale rimedio (es. il soggetto competente a decidere, quale maggioranza o unanimità etc.).

6. Quali sono i contenuti del Programma di Rete?

Il Programma di rete rappresenta la traduzione in termini giuridici e pratici delle modalità di attuazione della rete fra le parti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo

strategico. Nell'assenza di una normativa di riferimento e stante l'autonomia lasciata alle parti di autoregolamentare il contratto, pur nella tassatività dei contenuti, il Programma di rete rappresenta il fulcro del Contratto la cui dettagliata definizione rappresenterà la base per l'ottimale riuscita dell'aggregazione. Pertanto esso dovrà contenere i seguenti elementi:

- **diritti**, diritti amministrativi e patrimoniali: (ad esempio, diritto al godimento dei vantaggi derivanti dall'aggregazione) **ed obblighi** (possono avere contenuto vario, informativo, prestazioni, positive o negative, di "dare" o "facere", purché risultino determinabili) dei partecipanti;
- **modalità per l'esecuzione dello scopo comune.**

Se prevista l'istituzione di un Fondo Comune, il Programma di rete dovrà anche includere la **misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali** e degli **eventuali contributi successivi** che ciascun partecipante si obbliga a versare, nonché le regole e procedure decisionali relative alle spese, alla rendicontazione e alla gestione del Fondo stesso.

Qualora si voglia beneficiare delle agevolazioni fiscali previste a favore delle reti (vedi domanda n. 17.), il Programma di rete dovrà necessariamente essere asseverato² dalle Associazioni preposte (vedi domanda n. 18).

7. Quali sono le procedure da seguire per assicurare la validità del Contratto di rete?

Il Contratto di rete deve essere stipulato sotto forma di **atto pubblico**, (richiedendo tale formalità l'intervento del notaio o di altro pubblico ufficiale incaricato di redigere l'atto) **o scrittura privata autenticata** (ed in tal caso il notaio o il pubblico ufficiale si limiteranno all'autenticazione delle firme apposte sul Contratto redatto dalle imprese). La circolare del MiSE n. 3649/C del 18/01/2012 - nel rispetto delle specifiche tecniche

² L'asseverazione si sostanzia in un giudizio di congruenza circa: 1) il programma di rete; 2) i requisiti di partecipazione alla rete in capo alle imprese; 3) i requisiti essenziali del contratto di rete con le indicazioni degli elementi richiesti dalla normativa *ad hoc*.

indicate nel decreto ministeriale del 29/11/2011³ prevede che per ciascun Contratto di rete, l'impresa di "riferimento", provveda a tutti gli adempimenti ai fini del deposito del Contratto nel Registro delle Imprese di competenza, al fine di evitare la duplicazione delle informazioni. L'impresa di riferimento non deve necessariamente coincidere con l'impresa mandataria o capogruppo: si tratta di una identificazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere. Le altre imprese sono tenute ad iscrivere, ciascuna sulla propria posizione, il Contratto e le sue successive modifiche e a compilare la modulistica nei soli campi previsti.

I dati relativi a scadenza, obiettivi, programma, durata, Organo Comune, Fondo Patrimoniale, asseverazione e l'indicazione completa di tutti i partecipanti vanno compilati solo per l'adempimento relativo all'impresa di riferimento. Tutte le altre imprese devono compilare esclusivamente il codice della tipologia di adempimento, gli eventuali estremi del contratto (numero di repertorio e di registrazione precedente, nome e codice fiscale del Contratto di rete) e gli estremi identificativi dell'impresa di riferimento. Alla scadenza del Contratto, o quando intervenga il recesso dell'impresa dal Contratto, deve essere presentata all'ufficio la relativa pratica, una per ogni impresa.

L'efficacia del Contratto inizierà a decorrere solo al compimento dell'ultima iscrizione, e ciò in ragione della natura costitutiva della pubblicità potrebbe, pertanto, bastare il ripensamento di una sola organizzazione che non provvede. Gli atti posti in essere in nome della rete dall'impresa firmataria che ha depositato il contratto prima che si sia perfezionata l'iscrizione delle altre imprese saranno validi ma non efficaci nei confronti della rete, pertanto suscettibili di responsabilità personale dell'impresa adempiente. Per ovviare a questo inconveniente, tutte le imprese partecipanti dovranno tempestivamente effettuare il deposito nel competente Registro delle Imprese ed astenersi dallo svolgere qualunque forma di attività prima del perfezionamento della procedura di iscrizione.

³ Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 287 del 10/12/2011 – Supplemento ordinario n. 256

8. Possono esserci ulteriori sottoscrizioni del Contratto di rete successivamente al suo deposito?

Sì. Il Contratto di rete può prevedere nuove adesioni, sulla base di criteri e regole predefinite, anche successivamente alla data di deposito del Contratto originale.

Tutte le volte che si verificano nuove adesioni, la modifica del Contratto di rete dovrà risultare da atto pubblico o scrittura privata autentica e la versione aggiornata dovrà essere nuovamente depositata, da parte di ciascuna impresa, presso il competente Registro delle Imprese.

Si noti bene che la legge non indica il tempo entro il quale occorre apportare gli eventuali aggiornamenti al Contratto ed il successivo deposito.

Inoltre, è da precisare che un Contratto di rete “chiuso”, ovvero che non preveda l’adesione di nuove organizzazioni successivamente al suo deposito, non può considerarsi illegittimo e quindi inattuabile: infatti, spetta insindacabilmente agli aderenti stabilire il grado di apertura della rete, in relazione al comune interesse ed agli obiettivi prefissati.

9. Come possono essere organizzati i rapporti interni alla rete?

La gestione dei rapporti interni alla rete è definita nel Programma di rete, fulcro del Contratto, poiché è il luogo dove tutti i partecipanti alla rete sono chiamati a rendere quanto più dettagliata possibile la regolamentazione della collaborazione. È nel programma che sono stabiliti i diritti e gli obblighi di ciascuna impresa aderente. In ragione della “transtipicità” del Contratto di rete ed in ragione della flessibilità della disciplina di riferimento le imprese potranno arricchire e potenziare il Programma di ogni aspetto che riterranno opportuno a ché lo “scopo comune” possa essere perseguito con migliore profitto.

È ad ogni modo utile tenere in conto che:

- le imprese della rete potranno definire ogni aspetto relativo a diritti e obblighi di ciascuno, nella misura che si renderà opportuna;
- occorrerà indicare attività e modalità con le quali si intenderà perseguire e declinare gli obiettivi strategici;

- dette attività dovranno rispondere alle concrete necessità delle singole imprese;
- le modalità che si possono adottare sono diverse ed in funzione delle caratteristiche, degli obiettivi e della struttura della rete.

10. La rete ha responsabilità verso i soggetti terzi?

Sì, salvo i casi in cui la rete contempa relazioni esclusivamente interne tra le organizzazioni aderenti (es. scambio di informazioni o di prestazioni).

L'Organo Comune, laddove previsto, ha il principale compito di gestire i rapporti verso l'esterno, agendo come interlocutore unico e quindi soggetto aggregatore di riferimento sul mercato. Il regime della responsabilità verso i terzi si atteggerà diversamente a seconda che l'Organo Comune agisca in forza di un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza.

Inoltre, se gli impegni assunti dalla rete hanno ad oggetto prestazioni non divisibili per la loro natura o per il modo con il quale saranno realizzate, ciascuna organizzazione risponde interamente dell'esecuzione di tutte le prestazioni. Se, invece, si tratta di prestazioni per loro natura divisibili, nel Contratto si potrà indicare la parte di competenza di ciascuna organizzazione che risponderà di eventuali inadempienze *pro quota* e non anche per quelle riferibili alle altre organizzazioni aderenti alla rete.

11. L'impresa inadempiente agli obblighi assunti in rete è responsabile nei confronti delle altre alleate?

Sì. Nei casi in cui un'organizzazione aderente alla rete risulti inadempiente verso gli obblighi pattuiti e derivanti dalla sua adesione alla rete stessa, si applicheranno le regole del codice civile in tema di risoluzione del contratto plurilaterale in comunione di scopo.

Occorrerà, inoltre, distinguere se l'inadempimento si considera rilevante o essenziale. Nel primo caso, le imprese possono chiedere la risoluzione del Contratto limitatamente

all'impresa inadempiente, oltre al risarcimento del danno derivato; nel secondo caso, invece, le imprese adempienti potrebbero optare per tre alternative:

- risoluzione dell'intero contratto con risarcimento del danno a carico dell'inadempiente;
- esclusione dell'impresa ma solo se espressamente previsto nel contratto;
- chiedere l'esatto adempimento all'impresa inadempiente che può essere accompagnato dalla richiesta di risarcimento del danno.

12. L'Organo Comune incorre in responsabilità?

Sì, nei confronti di:

- terzi, nell'ipotesi di mandato senza rappresentanza: la responsabilità opera limitatamente al momento immediatamente precedente al trasferimento degli effetti prodotti dall'attività esercitata in forza del mandato conferito; è ammesso il successivo diritto di rivalsa sulle imprese mandatarie;
- imprese mandanti: in tal senso la condotta dell'Organo soggiace alle ordinarie regole previste dal codice civile (ex artt. 1710, 1712, 1713 c.c.).

13. Le reti hanno personalità giuridica e soggettività tributaria?

No; le reti non hanno né personalità giuridica né soggettività tributaria, come specificato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E del 30 giugno 2011.

Con la sottoscrizione di un Contratto di rete non si crea un nuovo soggetto giuridico né una nuova e distinta attività d'impresa rispetto a quella dei soggetti aderenti al Contratto poiché esso risulta, dal punto di vista giuridico, un contratto tra più soggetti; i soggetti contraenti rimangono, quindi, entità distinte ed indipendenti, coordinate fra loro esclusivamente per il raggiungimento dello scopo comune prefissato nel Contratto di rete. Questo aspetto differenzia la rete da altre forme di cooperazione interaziendale quali, ad esempio, le ATI ed i Consorzi (vedi anche domanda n.15).

Dal punto di vista tributario, come disposto dalla Circolare n.4/E del 15 febbraio 2011 l'adesione ad un Contratto di rete non comporta *“l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo, né l'attribuzione di soggettività tributaria alla Rete risultante dal Contratto stesso”*. Pertanto, non avendo soggettività tributaria, la rete non può essere titolare di partita IVA. Una rete quindi non può fare acquisti diretti, né può intestarsi attività economiche e beni.

E' importante specificare che la problematica relativa alla modalità di gestione/rendicontazione economica-finanziaria della rete di imprese deve trovare una soluzione *“sartoriale”* individuata caso per caso sulla singola aggregazione, perché, come non esiste un Contratto tipo per la rete di imprese, così non può esistere una modalità di gestione economica-finanziaria valida per tutte le aggregazioni, anche perché la configurazione di una rete è variabile in relazione agli obiettivi che essa si pone (con/senza Organo Comune, con/senza fondo patrimoniale, rete con obiettivo di scambio di informazioni commerciali, Rete con attività esterna etc).

E' invece possibile, a richiesta delle imprese, attribuire alla rete di imprese un codice fiscale, ai sensi dell'art. 2 del DPR 29 settembre 1973 n. 605, secondo cui possono essere iscritte all'Anagrafe tributaria le organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica. La risoluzione n. 70/E Agenzia delle Entrate chiarisce come effettuare la richiesta del CF da parte dell'impresa di rete.

- 1) presentazione modello AA5 presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle entrate;
- 2) indicazione, quale data di costituzione della rete, la data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni presso il registro delle imprese prescritta a carico di coloro che ne hanno sottoscritto il testo originario;
- 3) indicare, quale denominazione, la locuzione *“Rete di imprese”* seguita dalla descrizione identificativa della rete;
- 4) indicare quale natura giuridica, il *“codice 59-Reti di impresa”*;
- 5) la sede legale sarà quella che meglio identificherà il luogo dove la rete opererà;
- 6) come codice di attività, non rinvenendone di equipollenti nella classificazione Ateco 2007, è possibile indicare il codice 94.99.90 *“Attività di altre organizzazioni associative nca”*
- 7) quale rappresentante della rete sarà indicato l'Organo Comune.

In caso di modifica di uno degli elementi presentati e registrati in capo alla rete in Anagrafe Tributaria, il modello AA5 verrà presentato per comunicare la variazione dati; alla conclusione del Contratto di rete, sempre con il modello AA5 verrà effettuata la comunicazione di estinzione.

14. In quali casi è consigliabile partecipare ad una rete?

La rete si presenta come lo strumento più adatto alle piccole medie imprese grazie alla flessibilità contrattuale e ai costi contenuti, collocandosi in una posizione intermedia tra l'individualismo dell'impresa e il collettivismo del Consorzio.

La valutazione sull'opportunità di stipulare un Contratto di rete deve essere necessariamente condotta caso per caso, alla luce del vantaggio che ciascun soggetto aderente può conseguire. È indubbio tuttavia che debba trattarsi di una collaborazione di carattere strategico finalizzata ad obiettivi di innovazione ed aumento della capacità competitiva. La rete può essere lo strumento per sperimentare sinergie comuni tra imprese attualmente autonome ma che intendono procedere gradualmente verso forme aggregative "forti"; infine la rete può essere impiegata per realizzare forme di coordinamento tra le imprese operanti all'interno di una "filiera" basate sullo sviluppo di funzioni condivise (es. in ambito di ricerca, produzione, progettazione, logistica, raccolta dei finanziamenti, etc.). Su come debbano o possano essere realizzate queste forme di collaborazione la legge lascia ampia scelta ponendo come unica condizione che le attività gestite dalla rete siano attinenti all'esercizio dell'impresa.

Dal punto di vista della forza/vincoli dei legami tra partner, la rete offre molta libertà, *ex ante* ovvero nella fase di definizione di tali legami attraverso la progettazione del Contratto, essendo uno strumento di cooperazione interaziendale che può essere snello e flessibile, rispetto ad altre forme di cooperazione più strutturate quali ad esempio i Consorzi (si veda a riguardo la domanda n. 15).

15. Che differenza c'è tra una rete ed altre forme di aggregazione aziendale?

La collaborazione tra imprese è un fenomeno ampiamente diffuso nel mondo industriale. Per grandi linee, le aggregazioni possono essere classificate, in base alla diversa "qualità" di vincoli:

- rapporti formali, come ad esempio relazioni di natura commerciale e tecnico produttiva delle subforniture (es. Franchising, subfornitura);
- rapporti contrattuali, ovvero rapporti di collaborazione spesso incentrati sull'ampliamento di quote di mercato (es. Consorzi, ATI, Geie, ecc.);
- rapporti patrimoniali, che si caratterizzano per la presenza di partecipazioni all'interno del capitale delle diverse aziende (*joint venture, holding company, ecc.*).

Un aspetto utile da sottolineare è che la partecipazione ad una rete consente alle imprese di cogliere opportunità e realizzare attività ulteriori rispetto a quelle che esse esercitano individualmente, agevolando in questo modo i processi di aggregazione.

Dal punto di vista della partecipazione, a differenza dei **Distretti industriali**, nella rete non è possibile ravvisare un diritto automatico – in presenza di determinati requisiti - alla partecipazione e ciò in ragione della connotazione esclusivamente privata della rete, la quale trova origine in un contratto, quindi nell'autonomia delle parti, e non in una legge. Nella rete inoltre, a differenza del Distretto, è possibile coinvolgere imprese di luoghi e specializzazioni diverse. Manca nel Distretto una puntuale regolamentazione dell'intera collaborazione tra imprese, punto cruciale della rete.

Pur essendo simile al **GEIE** (Gruppo europeo di interesse economico), che si costituisce con lo scopo di facilitare o sviluppare le attività economiche dei suoi membri, mettendo in comune risorse attività ed esperienza, alla rete possono partecipare solo i soggetti che il nostro ordinamento qualifica come imprenditori. Il **GEIE** inoltre ha soggettività giuridica - diversamente dalla rete - e l'obiettivo può anche essere diverso dal miglioramento della competitività delle partecipanti. Un **GEIE**, infine, dovrà essere composto da almeno due soggetti partecipanti, appartenenti a Stati membri diversi.

Nell'**Ati** (Associazione Temporanea di Imprese) l'aggregazione è funzionale alla partecipazione ad un bando di gara o alla suddivisione di un lavoro altrimenti difficile da realizzare da parte di una sola impresa. Per tale motivo la durata dell'Ati può essere definita breve, rispetto all'aggregazione delle imprese in rete. Altra differenza ravvisabile sta nel fatto che nell'Ati l'azienda capogruppo si erge sulle altre acquisendo un ruolo predominante, in quanto rappresentante dell'aggregazione verso l'esterno.

A differenza del **Consorzio**, dove vengono messe in comune alcune attività del processo produttivo, unendo una fase dell'attività tra i consorziati, nella rete le imprese svolgeranno attività in comune al fine di migliorare la competitività, ma non è richiesta l'unificazione – e di conseguenza la rinuncia al presidio - di una parte della propria attività commerciale/produttiva, da parte della singola impresa. Entrambi sono pensati per una cooperazione tra imprese, tuttavia soltanto con il Contratto di rete è possibile perseguire anche scopi lucrativi e non soltanto consortili (come avviene, appunto per i consorzi).

Nell'**ATI** e nel **Consorzio** manca il “programma comune” quale momento essenziale dell'aggregazione.

16. E' possibile recedere anticipatamente dal Contratto di rete?

Sì. Il recesso è consentito e soggiace alle regole dettate dal Codice Civile in tema di risoluzione del contratto plurilaterale con comunione di scopo, oltre ad altre cause eventualmente previste all'interno del Contratto di rete (Cfr. domanda n.5).

Il recesso anticipato comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale limitatamente per il soggetto che lo esercita restando, dunque, il Contratto di rete efficace e valido per le parti rimanenti; in caso di presenza di Fondo Patrimoniale, il recesso anticipato non dà diritto alla restituzione del conferimento iniziale del soggetto recedente (almeno, come risulta dalla prassi, fino al momento dello scioglimento dell'intera rete).

Nei casi di recesso anticipato si può prevedere che permanga in capo al recedente l'obbligo di portare avanti l'esecuzione delle prestazioni poste a suo carico dal Contratto, come specificato nel Programma di rete. Si possono verificare anche casi di

esclusione “forzata” ad esempio nell’ipotesi di mancato versamento dei conferimenti o, in linea generale, quale sanzione per l’inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’aderente.

17. Sono previste delle agevolazioni fiscali per le imprese che sottoscrivono Contratti di rete?

Sì, ma solo per le reti che si sono dotate del Fondo Patrimoniale, come stabilito all’art. 42 comma 2-quater del DL 78/2010 (convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122).

Il beneficio fiscale tuttavia non opera automaticamente, perché sono previsti dei limiti massimi di risorse a disposizione ed un termine di validità. In particolare, il Decreto introduce una detassazione temporanea, per i **periodi di imposta che vanno dal 31 dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2012**, degli utili che l’imprenditore destina ad una riserva vincolata per la realizzazione degli investimenti previsti dal Programma di rete stipulato con altre imprese (l’agevolazione rileva ai fini delle imposte sui redditi – IRPEF e IRES – con esclusione dell’IRAP). L’agevolazione opera esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovuti per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al Fondo Patrimoniale comune. Come precisato in alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate, tutte le imprese che aderiscono ad una rete tra il 2010 e il 2012 ed effettuano dei conferimenti al Fondo Patrimoniale della rete, possono dedurre dagli utili conseguiti i relativi importi. La **sospensione di imposta**, una volta completato il Programma di rete, continua a perdurare anche oltre la naturale scadenza del Contratto di rete stesso, fino a quando la riserva di patrimonio netto, in cui si è data evidenza degli utili destinati alla rete, viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite. Il vantaggio fiscale non può eccedere il limite di 1 milione di euro per ogni impresa (anche se stipulasse più Contratti) e per ciascun periodo di imposta. L’agevolazione è indipendente dalla forma giuridica dei soggetti aderenti alla rete.

18. Quali sono le condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali?

Le condizioni per poter beneficiare dell’agevolazione sono:

- gli importi conferiti costituiscono una quota degli utili di esercizio accantonati a riserva dedicata, ovvero diversa da altre riserve presenti nel patrimonio netto; ciò comporta che l'agevolazione opera solo se la rete ha istituito un Fondo Patrimoniale dove i contraenti abbiano effettuato un conferimento a tale Fondo;
- le somme accantonate devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti del Programma di rete; l'agevolazione, infatti, viene meno se la riserva viene impiegata per finalità diverse e se ci si trova davanti allo scioglimento del Contratto di rete, senza completamento del Programma di rete. E' inoltre necessario che gli investimenti previsti per l'attuazione del Programma di rete siano realizzati entro l'anno successivo alla delibera di accantonamento degli utili;
- il Programma di rete deve essere stato asseverato (ovvero "validato") da parte degli organismi preposti, per attestare la sussistenza degli elementi propri del Contratto e dei relativi requisiti di partecipazione delle imprese aderenti; tali organismi dovranno poi trasmettere alle Agenzie delle Entrate i dati relativi alle organizzazioni aderenti alla rete il cui programma comune è stato autorizzato. Gli organismi preposti ad asseverare il Programma di Rete sono stati individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di requisiti di rappresentatività stabiliti nel Decreto del 25 febbraio 2011: essi sono espressione dell'associazionismo imprenditoriale e presenti nel CNEL e rilasciano l'asseverazione entro 30 giorni dalla richiesta di rilascio presentata dall'Organo Comune.

Per accedere all'agevolazione riservata alle imprese di Rete è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate nel periodo tra il 2 e il 23 maggio di ciascun anno una comunicazione (modello Reti) per via telematica utilizzando il software "agevolazione Rete". L'Agenzia delle Entrate comunicherà in seguito, con proprio provvedimento, la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante per ciascuna annualità. Gli sgravi previsti dal Governo ammontano ad un massimo di 20 milioni di euro per il 2011 ed a 14 milioni sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013. La vigilanza sul rispetto della normativa è affidata all'Agenzia delle Entrate, tramite i poteri previsti dal titolo IV del DPR 29/09/1973 n. 600, "Accertamento e controlli", con l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche.

Inoltre l'agevolazione è sottoposta all'indicazione nel bilancio dell'impresa aderente alla Rete di una apposita voce di riserva, distinta dalle altre riserve, e denominata con il riferimento legislativo ex art. 42, L.122/2010 che si menziona nella nota integrativa, oppure in un prospetto apposito, per i soggetti sottoposti a contabilità semplificata.

Le SpA che stipuleranno un Contratto di rete trarranno dall'agevolazione un doppio beneficio, rispetto alle altre imprese: destinando una parte del proprio patrimonio al Fondo (quindi ad uno specifico affare⁴) avranno la possibilità di derogare al principio che sancisce l'universalità della responsabilità patrimoniale⁵, rendendo pertanto quella parte di patrimonio non più disponibile all'aggressione dei creditori della SpA, se non in via subordinata, costituendo la garanzia solo per i creditori sorti in seguito alla realizzazione dello specifico affare, che nel nostro caso sarà la rete.

19. Quanti Contratti di Rete sono stati stipulati ad oggi?

Tra dicembre 2010 e marzo 2012 sono stati stipulati 305 Contratti di Rete per un totale di 1604 aziende. Sono 91 le provincie italiane coinvolte per 19 Regioni (Fonte: Centro Studi Unioncamere, 2012).

Dai dati riportati è evidente che il Contratto di rete ha trovato effettiva adesione tra gli imprenditori che hanno dimostrato particolare interesse verso questa peculiare forma di aggregazione. A dare maggiore rilievo ai dati sopra riportati, indicativi del gradimento e dell'utilità del Contratto di rete da parte delle imprese, si consideri che la disciplina è di recente attuazione. I dati rilevati dimostrano come l'ampia autonomia concessa alle imprese di definire il contratto negli elementi essenziali alla riuscita dell'aggregazione, possa aver rappresentato per un notevole numero di imprese la soluzione dinamica per fronteggiare un periodo storico-economico difficile e favorire l'efficienza complessiva dell'attività svolta.

⁴ Come previsto dall'art. 2447-bis c.c. Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

⁵ Ex art. 2740 c.c. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammessi se non nei casi stabiliti dalla legge.